

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 17)

F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti

Aggiornate al 16/11/2020

Determinazione dirigenziale n. 8115 del 15 settembre 2020 - Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 -Tipologia d'intervento 4.2.1 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazioni e/o sviluppo di prodotti agricoli". Modifiche ed integrazioni - Approvazione testo coordinato.

Annualità 2019.

Articolo 3

Quesito n. 1. Se un'impresa che ha già partecipato al bando del 2017 ed è stata ammessa e finanziata può partecipare anche a questo nuovo bando in scadenza il 18 dicembre 2020?

Risposta: l'art 3 dell'avviso D.D. n. 8115/20 recita "Le aziende che, alla data di adozione dell'atto di approvazione del presente testo coordinato, hanno già ottenuto il finanziamento di una precedente domanda per la tipologia d'intervento 4.2.1 non possono presentare una nuova domanda a valere sul presente avviso se non hanno rendicontato il saldo della domanda 4.2.1 finanziata.".

Quesito n. 2. Si chiede un chiarimento relativo alla possibilità o meno di rettificare domande già presentate nei mesi scorsi a valere sul 3° Bando di aiuti di cui all'oggetto. Alcune Aziende a distanza di mesi dalla presentazione delle domande, avrebbero la necessità di effettuare ulteriori acquisti, in particolare macchinari, oltre a quelli già inseriti in domanda. E' possibile rimodulare la domanda non essendo ancora scaduto il Bando?

Risposta: al richiedente è consentito presentare secondo l'art. 3

- ... n. 1 domanda di sostegno, che sostituisce integralmente la precedente, previa richiesta di esclusione della domanda iniziale da presentare entro l'11 dicembre 2020. Si precisa che l'eleggibilità della spesa per tutti gli investimenti decorre dalla data di rilascio dell'ultima domanda presentata;
- n. 1 domanda di rettifica dell'istanza già presentata con le modalità e le disposizioni previste dal successivo articolo 4, paragrafo 1 bis.

La domanda di rettifica secondo l'articolo sopra citato "...può prevedere l'introduzione di nuovi investimenti, la conferma, la modifica in termini di importo di spesa e di contributo o l'esclusione di investimenti già inseriti in una precedente domanda, ma, al fine di non alterare le condizioni di gara e la par condicio tra richiedenti, deve essere inoltrata nel rispetto del massimale di spesa, di contributo e punteggio richiesto con la precedente domanda presentata, fermo restando la data di eleggibilità dei singoli investimenti, per la quale verrà presa in considerazione la data in cui ciascun investimento è stato inserito in domanda per la prima volta...".

Articolo 4

Quesito n. 1. Articolo 4 -punto 15 – PRIMA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO AGRICOLO

Relativamente alla necessità di garantire la prima trasformazione di un prodotto agricolo come condizione di ammissibilità per gli investimenti previsti ai sensi della misura 421, si chiede di chiarire se, una azienda che risulti già in possesso di un impianto per la prima trasformazione, ad esempio un frantoio oleario, possa comunque provvedere alla realizzazione di investimenti in impianti connessi alla prima trasformazione (conservazione del prodotto trasformato, commercializzazione)

Risposta: L'articolo n. 5 del bando approvato con D.D. n. 13639 del 14 dicembre 2018 e s.m. ed i. prevede che possano beneficiare dell'Intervento 4.2.1 le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione come definite al punto 15 dell'articolo 4 (Prima trasformazione di un prodotto agricolo).

In tale articolo è chiarito che sono investimenti per la prima trasformazione di un prodotto agricolo quelli finalizzati ad attività successiva alla raccolta ed al condizionamento della materia prima agricola da parte dell'agricoltore. La prima trasformazione può includere una o più delle seguenti attività: stoccaggio, conservazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione di una materia prima agricola.

Potranno essere finanziate le fasi successive alla prima trasformazione solo nel caso in cui il piano preveda investimenti in impianti per la prima trasformazione e relativamente alla quota di prodotto trasformata in tali impianti.

“Alla prima trasformazione come sopra definita fanno riferimento tutte le attività di trasformazione vera e propria (ad es.: molitura grano) così come le fasi ad essa collegate (stoccaggio farina, confezionamento) ed antecedenti ad una seconda trasformazione (panificazione). Risultano pertanto ammissibili gli investimenti riferiti alle fasi collegate alla prima trasformazione relativamente alla quota di prodotto trasformata negli impianti aziendali, anche se tali impianti sono già in possesso dell'impresa richiedente il sostegno del PSR.”
Pertanto, la risposta al quesito posto è affermativa in quanto:

- l'impresa, già in possesso di un frantoio oleario, trasforma materia prima agricola “olive”;
- la spesa per investimenti finalizzati alla conservazione del prodotto trasformato e/o alla commercializzazione può essere inserita in domanda di sostegno in quanto collegata alla fase di prima trasformazione.

Quesito n. 2 *Nel caso di una rimodulazione di investimenti nel rispetto della spesa massima assentita dalla domanda iniziale di sostegno, è possibile variare gli importi tra investimenti mobiliari e immobiliari? Oppure la rimodulazione deve rispettare i massimali delle categorie (mobiliari e immobiliari)?*

Risposta: sì, è possibile rimodulare gli investimenti tra le diverse categorie nel rispetto del massimale di spesa, di contributo e punteggio richiesto con la precedente domanda.

Quesito n. 3: *Eventuali richieste scritte presentate per una rimodulazione vanno ora codificate/formalizzate con domanda di rettifica?*

Risposta: sì, in quanto al momento della valutazione in istruttoria, è necessario conoscere l'importo esatto dell'investimento richiesto, per confrontarlo con computi e preventivi.

Articolo n. 6

Quesito n. 1. *Preventivi: dalla lettura del bando sembra che i preventivi debbano essere raccolti anche per le prestazioni professionali. Pertanto devono essere acquisiti preventivi anche per la presentazione della domanda (periti agrari, agronomi) e per i progettisti (geometra, ingegnere, geologo ecc.) o per tali spese si fa solamente riferimento al DM 140?*

Risposta: L'art. 6 paragrafo 6.2 lettera b) esclude la richiesta di preventivi per le spese di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) tra cui gli oneri per liberi professionisti che sono congrue se rientrano nei limiti di cui alle tabelle in allegato al DM 140/2012.

Articolo n. 7

Quesito n. 1. Alcune lavorazioni/trasformazioni implicano l'immagazzinaggio di volumi considerevoli di prodotto agricolo (es. farro, altri cereali e leguminose, patate, ecc.), immagazzinaggio del prodotto lavorato e poche e poco costose attrezzature per la lavorazione; la norma però prevede che vengono acquistati impianti e attrezzature pari almeno ad un generico 50% del costo di realizzazione/ristrutturazione.

Dato che per la Mis. 4.1.1 è consentita la realizzazione di "magazzini per lo stoccaggio dei prodotti quando facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione o confezionamento dei prodotti di che trattasi" senza l'obbligo dei suddetti investimenti per le attrezzature, che sono previsti invece al successivo punto "i" per i laboratori, è corretto interpretare in questo senso la norma anche per la Mis. 4.2.1? In altre parole, è corretto riferire l'obbligo del 50% in valore, delle attrezzature, alle sole aree di lavorazione e trasformazione, esonerando dal calcolo le aree destinate a magazzino materie prime e prodotti finiti?

Risposta: Per entrambe le Tipologie di intervento, 4.1.1 e 4.2.1, gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti sono ammissibili a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione. Questo vale anche per i magazzini per lo stoccaggio dei prodotti da trasformare.

In particolare nella Tipologia di Intervento 4.1.1 quanto previsto all'art. 7, IV capoverso punto b) *"Sono ammessi magazzini per lo stoccaggio dei prodotti quando facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione o confezionamento dei prodotti di che trattasi"* non esclude che per gli stessi si debbano applicare le limitazioni previste al successivo V capoverso:

"L'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- i) edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE (sia in entrata che in uscita) a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione. "*

In definitiva la spesa autorizzata per il complesso dei locali da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti da trasformare e trasformati sarà al massimo pari al 200% della spesa complessiva ammessa per l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, a prescindere dai locali dove tali impianti e attrezzature verranno installati. Tali valutazioni verranno effettuate in istruttoria della domanda di sostegno e della domanda di saldo.

Quesito n. 2. Alcune lavorazioni necessitano anche di impianti esterni quindi depuratori impianti di produzione di energia termica ed elettrica; questi impianti possono concorrere alla determinazione del 50% di spesa per le attrezzature?

Quesito n. 3. Le attrezzature di movimentazione interna (carrelli, transpallet, pese mobili ecc.) in genere considerate fisse per destinazione, concorrono al calcolo del 50%?

Risposta: Quesiti 2 e 3. Per entrambi la risposta è positiva. In fase di istruttoria della domanda di sostegno ed a fine piano verrà valutata la reale connessione tra gli impianti/attrezzature in questione e le strutture per la lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

Quesito n. 4. *Ai fini della verifica del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia elettrica si prende in considerazione il contratto di fornitura di energia intestato all'impresa agricola in essere alla data di presentazione della domanda di aiuto presso l'unità locale dove sarà ubicato l'impianto da realizzare (art. 7 comma 4).*

Nel caso in cui l'investimento preveda la realizzazione di una struttura con impianto fotovoltaico quindi non ci sia un contratto in essere, sarà ammissibile l'impianto dimensionato sulla base di una relazione tecnica che giustifichi i consumi previsti in fase di regime degli investimenti?

Risposta: In relazione a questo punto, inerente la possibilità di dimensionare gli impianti fotovoltaici sulla base di una relazione tecnica nel caso in cui non sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica al momento della presentazione della domanda di sostegno, la risposta al quesito è affermativa. Ovviamente in allegato alla domanda di saldo, il beneficiario dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal bando.

Quesito n. 5. *Premesso che il bando prevede che «Gli edifici sono ammissibili a condizione che il programma di investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione».*

Gli impianti di base possono essere compresi nel 50% previsto per impianti e attrezzature?

Risposta: Gli impianti di base (elettrico, idraulico, ecc) non sono compresi tra gli investimenti previsti dall'art. 7 per rendere ammissibili gli interventi sugli edifici.

Quesito n. 6: *Dal momento che tra i costi ammissibili sono ammessi anche uffici e spogliatoi (articolo 7) ma non sono ammessi mobili, arredamenti e oggettistica, nel caso di una nuova realizzazione di edifici comprensivi di tali locali, come posso rispettare quanto previsto dal bando e cioè sono ammissibili a condizione che il programma di investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione?*

Risposta: La struttura nella quale viene effettuata l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli è costituita da laboratori, magazzini, uffici, spogliatoi che vengono considerati nel loro complesso e non separatamente. Quindi un macchinario destinato a laboratorio di trasformazione è valutabile, ai fini della verifica del rispetto della condizione prevista dall'art. 7 per rendere ammissibili gli interventi, sull'intero edificio e non solo sui locali ai quali l'investimento in questione è destinato.

Articolo n. 8

Quesito n. 1. *Nel caso in cui nella presentazione di una nuova domanda di sostegno della misura 4.1.1 o 4.2.1 non tutto il valore dell'investimento sia stato collegato, nell'allegato relativo alla definizione del punteggio, ad almeno un obiettivo "Miglioramento delle prestazioni e Miglioramento della sostenibilità", è sufficiente definire la corretta attribuzione globale degli investimenti agli obiettivi nella fase di redazione del piano aziendale*

Risposta: L'articolo n. 8 del bando delle tipologie di intervento in questione prevede quanto segue:

"Ogni intervento del programma di investimenti deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici indicati in tabella, pena l'esclusione dal sostegno.

Nel Sezione B.4 del Programma degli investimenti deve essere descritto nel dettaglio l'apporto di ciascuno degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi specifici indicati in tabella sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili.

Nella stessa sezione sono riportati gli elementi da prendere in considerazione per dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'impresa: la condizione del miglioramento

sarà valutata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati e deve essere rispettata anche nella domanda di pagamento del saldo del sostegno.”

QUINDI SARANNO ESCLUSI GLI INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE GIUSTIFICATI NEL PIANO AZIENDALE DAL PUNTO DI VISTA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ GLOBALI DELLE AZIENDE.

Gli stessi obiettivi vengono poi presi in considerazione nella tabella dei CRITERI DI SELEZIONE ed in particolare nella sezione Qualità progetto.

Il non aver riportato il valore di uno o più investimenti nel file excel per il calcolo del punteggio, scaricabile da SIAR, comporta solo eventuali conseguenze ai fini della definizione del punteggio e non ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, sempre che, come sopra detto, ogni obiettivo legato all'investimento sia stato correttamente giustificato e motivato nel Piano Aziendale.

Quesito n. 2. Per un'azienda che intende acquisire delle attrezzature tipo un nuovo generatore per la produzione di vapore e un nuovo impianto fotovoltaico, che evidentemente produrranno un "miglioramento della sostenibilità", è possibile associare agli interventi suddetti, l'obiettivo specifico relativo alla sostenibilità in termini di gestione del ciclo delle produzioni, se al contempo l'azienda, con lo stesso piano di sviluppo, intende adottare la procedura LCA (ISO 14040), con cui si potranno certificare le performance ambientali di tutto il processo produttivo di un prodotto?

Risposta: Sì, sempre che nell'ambito della certificazione LCA venga evidenziato il rapporto tra gli investimenti effettuati e la performance ambientale che si intende conseguire.

Quesito n. 3. Articolo 8 - Ulteriori condizioni di ammissibilità –Raggiungimento obiettivi specifici

Il bando prevede che ogni investimento, deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici, riferiti alle prestazioni e/o alla sostenibilità.

Alcuni investimenti possono contribuire al raggiungimento di più obiettivi, in questo caso l'Allegato A4, al punto B5-Tabella 2, indica che la spesa relativa all'investimento “deve essere ripartita in quote eguali per ciascun obiettivo”

Poiché è ovvio che quando un singolo investimento è idoneo a conseguire più obiettivi lo è per il suo pieno valore per ogni obiettivo che concorre a conseguire, anche quando il valore fosse ripartito in quote uguali tra gli obiettivi per i quali si ritiene idoneo, la ripartizione è da considerare il mezzo per indicare la pluriidoneità dell'investimento.

Qualora in fase istruttoria la valutazione del redattore dell'Allegato A4 non coincidesse con quello del Tecnico Istruttore, che potrebbe giudicare non idoneo l'investimento per uno degli obiettivi, è corretto interpretare che comunque l'investimento concorre agli obiettivi per il suo intero valore e quindi risulta rispettata l'equazione (A=B) della tabella?

Risposta: Come previsto all'Art. 8 del bando relativo alla Tipologia di Intervento 4.2.1, ogni intervento del programma di investimenti deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici indicati nella tabella riportata nel medesimo articolo, pena l'esclusione dal sostegno.

Se in domanda di sostegno un investimento viene associato a più di un obiettivo, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'investimento in questione, che in istruttoria almeno un obiettivo tra quelli individuati dal beneficiario sia riconosciuto come ammissibile. Ciò permette di soddisfare la condizione di ammissibilità prevista dal bando, in quanto si considera che quell'investimento sia giustificato dall'obiettivo ritenuto pertinente in istruttoria.

Diverso è il caso per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio: se, ad esempio, ad un investimento di € 100.000,00 vengono attribuiti due obiettivi e quindi, come previsto dal bando, ad ogni obiettivo viene

attribuito l'importo di € 50.000,00, il mancato riconoscimento in istruttoria di un obiettivo può avere come conseguenza una riduzione del punteggio attribuito alla domanda in quanto all'investimento in questione viene attribuita la sola quota assegnata all'obiettivo che viene considerato ammissibile (nel caso specifico, € 50.000,00).

Articolo n. 9

Quesito n. 1. *Nella eventuale domanda di rettifica è possibile richiedere l'aumento di contributo nel caso che via sia una delle due condizioni per la maggiorazione del 20%?*

Risposta: la procedura informatica non lo consente e non possiamo modificarla. Questa situazione va specificata in una nota PEC di accompagnamento alla presentazione della domanda.

Quesito n. 2: *Per dimostrare l'appartenenza ad un gruppo PEI quale documento occorre?*

Risposta: Serve il nulla osta di concessione.

Attenzione: non per tutti gli investimenti è ammessa la maggiorazione, ma solo per quelli innovativi sviluppati da un gruppo operativo PEI (per il concetto di innovazione valgono i criteri stabiliti all'art. 4 punto n.7 del bando).

Quesito n. 3. *Per operazioni collegate alla fusione di OP cosa si intende?*

Risposta: L'articolo 12 del Decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 8867 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi- riporta:

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

- a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
- b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.

Ad esempio: ha diritto alla maggiorazione del 20% il richiedente che fa già parte di una OP oppure quei beneficiari che si impegnano a costituire una OP entro la data di scadenza del nullaosta.

Quesito n. 4. *Si chiedono chiarimenti sulla cumulabilità dei contributi PSR con le seguenti agevolazioni fiscali e/o contributi:*

- a) *Credito d'imposta Agricoltura 4.0 di cui alla L 160/2019 *. Il nuovo credito d'imposta per il 2020 prevede un contributo pari al:*
 - 40% dell'investimento e fino a 2,5 milioni di euro per macchine agricole con tecnologia 4.0
 - 6% dell'investimento e fino ad un massimo di 2 milioni di euro per tutte le altre macchine agricole.

Il contributo è utilizzabile a mo' di credito per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24 come IVA, IMU, contributi previdenziali, oltre che le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap).

- b) *Agevolazione con la cosiddetta "Sabatini-ter" di cui alla L. 160/2019 una misura di sostegno che consiste nella concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni*

strumentali "Industria 4.0" (big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti);

- c) *Credito d'Imposta Sisma di cui al D.L. n.8 del 2017 art 18 – quater**
- d) *Donne in Campo – imprenditoria femminile in agricoltura (comma 504) *L'incentivo "Donne in campo" prevede un fondo rotativo pari a 5 milioni di euro, per garantire mutui a tasso zero alle imprenditrici agricole. L'agevolazione mira a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole condotte da donne, che sosterranno investimenti nel settore agricolo e nella trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli. Il mutuo è concesso nel limite massimo di 300.000 €, per una durata pari a 15 anni (comprensiva di un periodo di pre-ammortamento). Anche per questa misura si attende l'uscita del Decreto attuativo. BANDO GESTITO DA ISMEA*

Risposta:

PREMESSA

L'art. 65 comma 11 del Reg. (Ue) 1303/2013 dispone che "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la **voce di spesa** indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma". Dalla lettura del comma 11 si evince che un'operazione di investimento può ricevere sostegno anche da più fondi SIE ma deve trattarsi di voci di spesa differenti. Anche il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'art. 30, stabilisce che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

L'art. 5 del Reg. (Ue) n. 1407/2014 al comma 2 dispone che "*Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione*"

La normativa comunitaria, pertanto, sancisce il divieto secondo il quale un medesimo bene non possa essere oggetto di sostegno di altro fondo o strumento dell'Unione; nulla dice con riferimento a benefici derivanti da strumenti estranei al bilancio dell'Unione. Ciò porta a ritenere che nei casi di concomitanza di ulteriori benefici (statali, regionali) a valere sui medesimi beni destinatari di sostegno di Fondi Ue, occorra verificare i vincoli sul cumulo posti dalla norma nazionale o regionale costitutiva di tale pertinente beneficio.

Resta inteso che gli approfondimenti di seguito riportati devono essere considerati di carattere generale e, pertanto, contestualizzate alle disposizioni previste dai bandi delle singole Misure del PSR/OCM-Vino.

QUESITO a)

Legge 160/2019. Dal 2020 sono stati aboliti, con la legge di Bilancio 2020¹, i super/iper ammortamenti ed è stato istituito il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

¹ Legge n. 160/2019 articolo 1 co. 185 e ss.

esteso anche alle aziende agricole, ancorché rientranti nel reddito agrario come le imprese individuali e società semplici. L'investimento deve essere effettuato nel 2020 e comunque entro il 30 giugno 2021 purché entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato il relativo ordine di acquisto da parte del venditore e pagati acconti in misura $\geq$ al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è pari al 6% del costo (fino a 2 meuro di investimento) ovvero della misura del 40% per i beni strumentali per i quali era previsto l'iper ammortamento, ossia quelli compresi nell'allegato A della legge 232/2016 (fino a 2,5 meuro di investimento; 20% oltre); inoltre un credito di imposta del 15% dell'investimento per l'acquisto di software connessi a beni ad alta tecnologia e digitalizzazione (fino a 0,7 meuro).

La normativa sul credito di imposta al comma 192 dell'articolo 1, della legge n. 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito (vantaggio annullato in caso di reddito agrario e non analitico) e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La norma fiscale sostanzialmente dice che il cumulo del credito di imposta, tenuto conto anche dei vantaggi fiscali in ordine al fatto che il credito non è assoggettato a imposte², e di ulteriori benefici non deve essere superiore al costo di acquisizione.

QUESITO b)

Come da FAQ del MISE, si segnala quanto di seguito riportato.

Le agevolazioni "Nuova Sabatini" sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

- dall'articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:
 - il **20 %** dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese;
 - il **10 %** dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
- dall'articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia pari:
 - al 50% dei costi ammissibili, nelle regioni meno sviluppate
 - al 40% dei costi ammissibili, nelle altre regioni;
- dall'articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, ossia pari al **50%** dei costi ammissibili.

(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii)

Le agevolazioni della "Nuova Sabatini", nel rispetto dei limiti indicati in precedenza, possono essere cumulate:

² Il vantaggio fiscale è da verificare in relazione al soggetto. Per esempio, si annulla per i beneficiari che godono della tassazione in ragione delle risultanze catastali.

- per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
- per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
- per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

(Art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

QUESITO c)

D.L. n. 8 del 2017 art 18 – quater. La norma in questione trova le sue radici nella Legge n. 208/2015 articolo 1, co. 98 e ss. estendendo, nella misura delle percentuali ivi previste, il credito di imposta in essa contemplato agli investimenti effettuati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Il medesimo articolo al comma 2 contiene un rinvio alla legge n. 208/2015 laddove statuisce che in relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con riferimento alla questione cumulo, il comma 102 articolo 1 della Legge n. 208/2015 dispone che *“Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”*.

Pertanto, con riferimento a tale agevolazione, il limite da verificare è rappresentato dall'inquadramento che la Misura PSR ha avuto in ambito “aiuti di stato” e di eventuali limiti posti nel PSR.

QUESITO d)

Le agevolazioni concedibili consistono in un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore a 300.000 euro, e comunque non superiore al 95 per cento delle spese ammissibili.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le agevolazioni di cui al decreto 9 luglio 2020 sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) dell'aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento, attualizzato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

Le intensità massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014. In particolare:

- 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- 40 per cento nelle restanti zone;
- per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorati di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500 mila euro per impresa e per progetto di investimento.

Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal Decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese di cui alle presenti istruzioni applicative nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nel limite di un massimale complessivo di aiuti de minimis non superiore a 200 mila euro/beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.

Di seguito si elencano una serie di principi utili nella disquisizione del tema "cumulo finanziamenti".

Principio 1. Dalla lettura dei Regolamenti 1303/2013 art. 65 comma 1 e 1306 art. 30, si evince che i regolamenti comunitari dei Fondi SIE si preoccupano della cumulabilità esclusivamente con riferimento a uno o più fondi SIE oppure a uno o più programmi e a altri strumenti dell'Unione sancendo il DIVIETO ASSOLUTO di cumulo con riferimento alla medesima voce di costo ma permettendolo sulla medesima operazione (ossia medesima operazione ma non medesimi beni/voci di spesa).

Principio 2. Il sostegno concesso nell'ambito del PSR è oggetto di inquadramento in ambito "aiuti di Stato". A tal proposito, si possono verificare le seguenti fattispecie:

1. **sostegno non costituente aiuto di stato** (per esempio per le operazioni in Allegato 1 per via della deroga prevista dall'art. 81 del Reg. (Ue) n. 1305 del 2013³)
2. **sostegno concesso in *de minimis*** ex Reg. (Ue) n. 1407/2014

³ L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, prevede che le norme di aiuto di stato non si applicano alle misure dei PSR concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE (prodotti dell'allegato I del TFUE). Pertanto, per tutte le operazioni che riguardano prodotti rientranti nell'Allegato I del TFUE attuati nell'ambito del PSR, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano.

3. **sostegno costituente aiuto di Stato in regime di esenzione** (misure PSR per le quali l'aiuto è stato esentato secondo le regole del Reg. (Ue) n. 702/2014)
4. **sostegno costituente aiuto di Stato autorizzato** (misure PSR costituenti aiuto di Stato per le quali è stata richiesta notifica secondo le disposizioni degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020).

Principio 3 - Cumulabilità aiuti di Stato. La normativa degli aiuti di Stato detta specifiche regole sulla cumulabilità degli aiuti. Come principio generale, le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni (per esempio nuova Sabatini) siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato (cfr FAQ su "Nuova Sabatini" MiSe):

- a. **De minimis⁴:** il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) di un'agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie pertinenti (Regolamento di esenzione o Decisione di Notifica aiuto).
- b. **Regolamento esenzione n. 702/2014:** il punto (30) del regolamento specifica che *“per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra aiuti con e senza costi ammissibili individuabili e per il cumulo con aiuti "de minimis". Spesso gli aiuti "de minimis" non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso dovrebbe essere possibile cumulare liberamente gli aiuti "de minimis" con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti "de minimis" e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III. Il cumulo è disciplinato all'articolo 8 del regolamento⁵.*

⁴ L'art. 5 del Reg. (Ue) n. 1407/2014 al comma 2 dispone che **“Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione”**.

⁵ L'articolo 8, reg. (Ue) n. 702/2014 dispone:

- c. **Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020:** la disciplina del cumulo è prevista ai punti dal (99) al (107).

Principio 4 – Disposizioni altre misure agevolative diverse dal PSR. Le misure agevolative diverse dal PSR possono a loro volta costituire o non costituire aiuti di Stato e contenere regole sul cumulo. Le agevolazioni possono essere concesse in *de minimis* o costituire aiuti di Stato; in tale ultima ipotesi, possono trattarsi di aiuti di Stato in esenzione (ai sensi del Reg. (Ue) n. 651/2014, per esempio) o aiuti autorizzati (notificati ai sensi degli Orientamenti di settore). Di seguito alcuni casi specifici:

- a. **Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali Legge n. 160 del 2019:** tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, a eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18 e 45 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.

6. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

7. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del presente regolamento.

8. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, non sono cumulabili con gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nel presente regolamento.

residenti) **non costituisce un aiuto di Stato**. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, **in materia di cumulo**, fermo restando quanto previsto, **in materia di cumulo**, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto” (Cfr FAQ MiSe “Nuova Sabatini”).

- b. D.L. n. 8 del 2017 art 18 – quarter:** la norma in questione trova le sue radici nella Legge n. 208/2015 articolo 1, co. 98 e ss. estendendo, nella misura delle percentuali ivi previste, il credito di imposta in essa contemplato agli investimenti effettuati nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Il medesimo articolo al comma 2 contiene un rinvio alla legge n. 208/2015 laddove statuisce che in relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con riferimento alla questione cumulo, il comma 102 articolo 1 della Legge n. 208/2015 dispone che *“il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”*.

Pertanto, con riferimento a tale agevolazione, il limite da verificare è rappresentato dall'inquadramento che la Misura PSR ha avuto in ambito “aiuti di stato” e di eventuali limiti posti nel PSR.

Conclusioni di carattere generale

In ambito PSR, al fine di verificare il rispetto di eventuali limiti di cumulo occorre:

- 1^a Step:** verificare che non sia la stessa voce di costo a ricevere più agevolazioni di Fondi SIE o, in generale, dell'Unione europea, ai sensi del disposto dei Regolamenti 1303/2013 e 1306/2016 (ciò a prescindere che la misura del PSR costituisca non aiuto di Stato, aiuto esentato, aiuto autorizzato ovvero de minimis).

Dal punto di vista operativo, occorre svolgere tali adempimenti attraverso la lettura delle indicazioni in fattura (cup, indicazione Misura/azione/operazione);

- 2^a Step:** ove la concessione in ambito PSR configuri aiuto di stato (esentato, autorizzato, de minimis) e le ulteriori agevolazioni statali, quindi diverse dal PSR, non costituiscano aiuti di Stato, occorre verificare, oltre a quanto previsto allo step precedente, il rispetto dei limiti dettati dalla base giuridica dell'agevolazione statale o regionale. Per esempio, per il credito di imposta L. 160/2019, occorre verificare che la somma delle agevolazioni non superi il costo di acquisizione del bene.

Dal punto di vista operativo, occorre svolgere tali adempimenti attraverso la lettura delle indicazioni in fattura (CUP, indicazione Misura/azione/operazione). Se la concessione in ambito PSR avviene prima del concretizzarsi delle ulteriori agevolazioni, sono quest'ultime, a mio parere, a dover tenere conto della concessione decretata in ambito PSR⁶.

⁶ La risoluzione ministeriale n. 12/E Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017 raccomanda che “nel caso di superamento del limite massimo (i.e., 100% dei costi sostenuti, pari a euro 800.000 nell'esempio), la società istante **sarà tenuta a ridurre corrispondentemente il credito di imposta**, in modo da garantire che tutti gli incentivi

3^ Step: ove la concessione in ambito PSR configuri aiuto di stato (esentato, autorizzato, de minimis) e le ulteriori agevolazioni statali, quindi diverse dal PSR, costituiscano anch'esse aiuti di Stato occorre verificare le disposizioni contenute nella norma secondo la quale la Misura del PSR è stata esentata o notificata (ovvero del de minimis generale, se ricorre tale ipotesi) e preoccuparsi del rispetto di tali disposizioni.

Dal punto di vista operativo, occorre svolgere tali adempimenti attraverso la "visura aiuti" del RN

Articolo n. 12

Quesito n. 1. *ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO AMBIENTE E CLIMA. Obiettivo risparmio energetico: è possibile inserire all'interno di questa fattispecie, per un'azienda neo-formata, i seguenti investimenti:*

- *fotovoltaico opportunamente dimensionato (con relazione tecnico abilitato)*
- *coibentazione fabbricati (con relazione di tecnico abilitato)*

Risposta: il bando approvato con D.D. n. 8115/2020 prevede la comparazione tra consumi ante investimento e consumi post investimento. Ai sensi dell'Allegato A-4 – sezione B.5.2 e dell'Allegato A-6 – sezione "Ambiente e clima" al bando già citato non è possibile attribuire il punteggio collegato all'obiettivo "Risparmio energetico" alle aziende di nuova costituzione, non essendo confrontabile per tali aziende la situazione ante e post investimenti.

Articolo n. 15

Quesito n. 1. *Fatturazione elettronica: come gestirla e quali sono i documenti che dobbiamo fornire in rendicontazione?*

Risposta: la fattura deve contenere tutte le informazioni ed elementi minimi essenziali previsti dal bando, in particolare, per le fatture elettroniche emesse dopo il 1° gennaio 2019 dovranno essere inserite nella causale (in fase di creazione del file XML) la seguenti indicazioni: "PSR Umbria 2014-2020 - Misura 4.2.1 – Domanda numero _____"; *Si rinvia a successivi atti l'approvazione di eventuali disposizioni da applicare per le fatture emesse nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 (data di introduzione delle "fatture elettroniche") e la data di emanazione di nuove linee guida nazionali per la tracciabilità delle spese in ottemperanza a quanto verrà disposto per tali situazioni dal Ministero delle Politiche Agricole e da AGEA.*